



EDITORIALE

PAG. 02



FISCO E

CONTRIBUENTI

PAG. 03

Varate le commissioni per la certificazione dei contratti.

LEGISLAZIONE

PAG. 07

Il trattamento fiscale delle autovetture concesse in uso al dipendente.

LEGISLAZIONE

PAG. 09

Approvazione del modello per la "Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali", con le relative istruzioni per la compilazione.

LEGISLAZIONE

PAG. 11

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

LEGISLAZIONE

PAG. 14

Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).



IVA

PAG. 17

IVA - Adesione di nuovi Stati all'Unione Europea.

FINANZA UNITA

ANNO XVI - NUMERO 7 - OTTOBRE 2004

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

AMMINISTRAZIONE REDAZIONE E UFFICIO CORRISPONDENZA:
FIM SERVICE S.N.C.

Casella postale n. 85 - 20063 Cernusco S/N (MI)
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it

EDITORE: FIM SERVICE S.N.C.
via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
info@fimservice.it

DIRETTORE RESPONSABILE: Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

DIRETTORE TRIBUTARIO: Rosario Morgante

REDATTORI: Massimo Campolo - Lorenzo Cacciatore

STAMPA: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

ABBONAMENTI:

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione

Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi. Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell'Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Numero Verde: 800-015.055

Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780





In Toscana è "caccia aperta" agli evasori nascosti dietro il caro-vacanze; l'iniziativa nata con la campagna regionale di controlli all'interno del mercato immobiliare 2004/2005, ha permesso di acquisire dati rilevanti che si allargano a tutto il territorio nazionale.

Il punto sul caro-vacanze è un appuntamento fisso, ma quest'anno sotto la lente d'ingrandimento non sono soltanto sdraio e ombrelloni, ma anche gli affitti e le compravendite di case, ville, appartamenti, all'interno del giro d'affari del turismo.

In questo ambito, è partito per iniziativa della direzione regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate M.I.TO. (Mercato Immobiliare Toscano), una campagna di controlli all'interno del mercato immobiliare 2004/2005, che costruisce un percorso operativo per gli uffici dell'Amministrazione fiscale della regione, che consente di far emergere l'evasione nel settore, dalle costruzioni alle attività d'intermediazione immobiliare.

Il progetto nasce dalla necessità di acquisire maggiori conoscenze in un settore che negli ultimi tre anni ha avuto in Toscana un notevole sviluppo (crescita dell'8 per cento in termini di compravendite, del 26 per cento in termini di fatturato - dati ANCE Toscana), dai buoni risultati ottenuti a seguito della realizzazione di attività investigative in questo settore negli anni 2002/2003 dagli uffici di Grosseto, Pescia e Pietrasanta.

Fondamentale, per il progetto, la costituzione una banca dati appositamente predisposta; gli uffici della regione sono stati raggruppati in relazione a particolari destinazioni locative degli immobili sul territorio:

GRUPPO A (uffici interessati dalla locazione turistica di appartamenti in località di mare) Carrara, Grosseto, Livorno, Massa, Massa Marittima, Orbetello, Pietrasanta, Piombino, Pisa, Portoferraio, Viareggio.

GRUPPO B (uffici interessati dalla locazione di appartamenti a studenti universitari e/o a turisti in città d'arte) - Arezzo, Firenze 1, 2, 3, Lucca, Pisa, Siena.

GRUPPO C (uffici interessati dalla locazione di ville e/o dimore in campagna o altre zone turistiche)

Aulla, Borgo San Lorenzo, Empoli, Firenze 1, 2, 3, Lucca, Montepulciano, Montevarchi, Pescia, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pontedera, Prato, San Miniato, San Sepolcro, Siena.

Gli obiettivi primari di M.I.TO. sono procedere

- al recupero dei compensi percepiti e non dichiarati dai soggetti che affittano immobili;
- al contrasto del fenomeno della sottofatturazione del prezzo degli immobili ceduti e delle locazioni effettuate da parte di imprese;
- al recupero di ricavi evasi dalle agenzie immobiliari;
- al controllo dei soggetti che esercitano l'attività di valorizzazione vendita immobiliare, di compravendita immobili propri, le

quali spesso gestiscono una fetta cospicua del mercato immobiliare;

- al recupero di plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili o terreni edificabili.

Le 2.853 agenzie immobiliari già inserite nel sistema RADAR (Ricerca e Analisi Decisionale per Accertamento dei Redditi), utilizzato nell'attività di accertamento delle Entrate, sono state selezionate da ciascun ufficio sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione regionale toscana. Sono stati effettuati 180 controlli presso agenzie immobiliari nella settimana che va dal 7 al 14 giugno, con 120 accessi simultanei nella mattinata del 7 giugno che hanno impegnato 250 investigatori di tutti gli uffici. Presso le agenzie immobiliari sono stati acquisiti i dati relativi alle locazioni e/o compravendite intermedie negli anni 2002/2004.

Si tratta di un numero notevole di dati - circa 10mila - immessi

nella banca dati che si avvale di un software appositamente predisposto e che riguardano soggetti residenti sia in Toscana che nel territorio nazionale, ma anche numerosi stranieri; dati che verranno sviluppati nei prossimi mesi per verificare eventuali irregolarità fiscali.

Le principali violazioni che potranno emergere sono:

a) omesse registrazioni dei contratti di locazione e quindi evasioni in materia di imposta di registro;

b) omessa dichiarazione dei ricavi conseguenti alle locazioni (in tutto o in parte a seconda che si sia in presenza di un affitto completamente in nero ovvero per corrispettivi inferiori a quelli reali);


c) segnalazione di indici di capacità contributiva da parte dei conduttori in presenza di effettivi pagamenti di locazioni (molto alte). Si pensi, per esempio, a una persona che dichiara un reddito di 30mila euro l'anno che paga per l'affitto di due mesi di un appartamento al mare 10mila euro;

d) elementi utili da segnalare alle autorità fiscali estere, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa, in presenza di cittadini stranieri;

e) irregolarità fiscali da parte degli intermediari in presenza di sottovalutazione del prezzo di locazione o di acquisto/vendita, in quanto di norma il compenso per tale intermediazione è in percentuale al corrispettivo erogato.

I controlli hanno anche una valenza preventiva perché è evidente che per le locazioni che riguardano l'anno in corso i proprietari avranno tutto il tempo di mettersi in regola, dichiarando quanto effettivamente è previsto.

Una volta verificati gli esiti dei controlli, si valuterà l'estensione anche in altre regioni, se non addirittura sull'intero territorio nazionale.



Varate le commissioni per la certificazione dei contratti

Un passo in avanti verso il "nuovo" diritto del lavoro. Pubblicato in G.U. n. 198 del 24 agosto 2004 il D.M. 21 luglio 2004.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali col decreto 21 luglio 2004, pubblicato in G.U. n. 198 del 24 agosto 2004, vara le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto, nonché le associazioni in partecipazione (art. 75 D.L.vo n. 276/2003) ed il c.d. "appalto genuino" (art. 84), sempre questa disposizione prevede, avanti ad un'altra commissione "ad hoc", la certificazione del regolamento interno delle società cooperative (art. 83).

La rilevanza di queste commissioni è da tempo motivo di ampie discussioni con spunti dottrinali notevoli per il "nuovo" diritto del lavoro che sta prendendo corpo perché il contratto certificato ha valore di legge, nel senso che può essere opposto fino al momento in cui non intervenga una sentenza di merito.

Le parti o chiunque ne abbia interesse (per gli effetti che ha prodotto su di esso) possono impugnare avanti al giudice ordinario per vizio di consenso, erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Il ricorso giudiziale, tuttavia, deve essere preceduto dal

tentativo obbligatorio di conciliazione avanti all'organo che ha proceduto alla certificazione.

L'atto di certificazione può essere impugnato avanti al TAR per vizi del procedimento o per eccesso di potere. Sull'inserimento dei consulenti del lavoro tra i membri di queste commissioni l'art. 1, comma 4, apre in modo chiaro ma parziale: "Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979."

È evidente che vi saranno molte pagine scritte pro e contro la scelta fatta dal legislatore.

Personalmente credo sia più di quanto ci si potesse attendere.

Come consiglieri dell'impresa noi rappresentiamo la professionalità in senso tecnico e questa inclusione come membri consultivi (di cui, cioè, si chiede il parere, anche se non vincolante) forse sottolinea maggiormente il nostro essere esterni al contratto ma di parte.

Questo parere apre ovviamente il capitolo sull'attuazione della certificazione e non vuole assolutamente chiuderlo. In ogni caso dovremo essere presenti perché l'indirizzo che le commissioni daranno a questo istituto dovrà essere valutato nel tempo e sarà per tutti i professionisti un arricchimento professionale.





Decreto del 21 luglio 2004

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'articolo 76, comma 1, lettera b), che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e le province;

DECRETA

Art. 1

Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione

1. Presso le Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro e presso le Province sono costituite le Commissioni di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. La Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro è composta dal Dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.

3. La Commissione di certificazione presso la Provincia è composta dal Dirigente del Servizio provinciale per l'impiego, che la presiede, da tre funzionari del Servizio provinciale competente, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due rappresentanti sindacali nominati dal Presidente della Commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dal Presidente della Commissione su designazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro a livello provinciale.

4. Alle riunioni delle Commissioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle Entrate ed un rappresentante del Consiglio provinciale degli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979.

5. Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza, rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.

6. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazio-

ne delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesime autorità possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della Commissione.

7. La partecipazione alle riunioni della Commissione non dà diritto ad alcun rimborso o compenso.

8. Ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le Commissioni possono stipulare una convenzione per la costituzione di una Commissione unitaria di certificazione. In tal caso le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi dell'articolo 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.



Art. 2


Modalità di funzionamento

1. Le Commissioni operano nel rispetto delle norme di legge e secondo un proprio regolamento interno. Le Commissioni sono tenute a trasmettere i propri regolamenti interni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li valuta ai fini della conformità con le disposizioni di legge e regolamento.

2. Ricevuta l'istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, il Presidente della Commissione di certificazione, valutata la regolarità della documentazione di cui all'articolo 3, provvede a convocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazione del contratto. La convocazione può avvenire anche a mezzo fax. La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora le parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprio indirizzo.

3. Nel rispetto del proprio regolamento interno, il Presidente provvede a redigere apposito calendario dei lavori della Commissione, tenuto conto del numero delle istanze pervenute.

4. Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del proprio regolamento interno, il Dirigente della Direzione provinciale del lavoro o del servizio provinciale può costituire eventuali sotto-commissioni, valutato il carico di lavoro.



Art. 3

Procedimento di certificazione

1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e 3, e si conclude entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla Commissione.
2. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.
3. L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione, inoltre deve essere corredata dall'originale del contratto sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la Commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
5. Completato l'esame della documentazione prodotta ed espletata l'audizione delle parti, viene redatto l'atto di certificazione ai sensi dell'articolo 6.

Art. 4

Attività di consulenza e assistenza

1. Nel corso del procedimento di cui all'articolo 3, la Commissione presta attività di consulenza e assistenza sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
2. La Commissione nomina fra i suoi membri un relatore.

Art. 5

Audizione delle parti

1. Le parti devono presentarsi dinanzi alla Commissione nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza anche solo di una delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'articolo 3.
2. L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.

3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.

4. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza è necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.

5. Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attività svolta dalla Commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di certificazione.

Art. 6

Provvedimento di certificazione

1. L'atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo. Deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché della autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.
3. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedurali scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate.
4. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti di diritto della Commissione.
5. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.

Art. 7

Conservazione dei contratti certificati

1. I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti la documentazione afferente, devono essere conservati presso la Direzione provinciale del lavoro o presso la Provincia, secondo la titolarità del procedimento di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso. L'archiviazione può avvenire anche per via informatica.